



ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE, DEL PLAYGROUND “SPORT ILLUMINA” SITO IN

CUP:

Tra

Il **Comune** di, sito in, alla Via....., C.F.rappresentato dal dott., nella sua qualità di....., munito dei necessari poteri, quale soggetto beneficiario, nell’ambito del progetto “ Sport Illumina”, dell’intervento di realizzazione del playground di tipo, sito in (di seguito anche solo “**Comune o Ente Beneficiario**”)

e

Sport e salute S.p.A., con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., C.F., Partita I.V.A. e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003, nella persona del dott. Diego Nepi Molineris, nella qualità di Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione del 02/10/2023, (di seguito anche “**Sport e Salute o Società**”)

di seguito anche, congiuntamente, le “**Parti**”;

VISTO l’art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, e ss.mm.ii., che ha costituito Sport e salute S.p.A. (già Coni Servizi S.p.A.);

VISTO che Sport e Salute è società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, che fornisce servizi di interesse generale nel campo dello sport ed attua le scelte di politica pubblica sportiva secondo gli indirizzi dell’Autorità di Governo competente in materia di sport;

VISTO che Sport e Salute, in base al proprio Statuto, può operare quale società di ingegneria ai sensi della normativa vigente e, pertanto, può tra l’altro eseguire studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale comunque collegati all’oggetto sociale;

VISTO altresì che Sport e Salute opera quale Centrale di Committenza ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, essendo iscritta di diritto nell’apposito elenco istituito presso l’ANAC;

CONSIDERATO che Sport e Salute si configura sia come organismo di diritto pubblico, sia come in house partecipata dal Mef e che, in ragione della sua funzione *ex lege* di struttura operativa dell’Autorità di Governo con delega allo sport, si configura anche come una sua *longa manu* nell’attuazione di tutti i compiti alla stessa assegnati attraverso l’Atto di indirizzo;

RITENUTO che Sport e Salute in ragione della sua natura pubblica, essendo del tutto equiparata alle amministrazioni pubbliche, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della l. 241/1990;

VISTO il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 18 novembre 2024, con cui è stato disposto l’utilizzo della somma di € 11.779.931,87 (undicimilionisettecentosettantanove milanovecentotrentuno/87), iva inclusa, per l’attuazione da parte di Sport e Salute del Progetto “Sport Illumina”, relativo alla realizzazione di impianti sportivi aperti alla comunità in luoghi di disagio socio-economico e funzionali alla creazione di nuovi spazi multi attività, utili allo sviluppo della cultura sportiva agonistica nazionale in aree svantaggiate e zone periferiche urbane;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2024, con il quale è stata destinata al Progetto “Sport Illumina” l’ulteriore somma di € 20.000.000,00 (ventimilioni/00);



VISTA la Convenzione sottoscritta il tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio e Sport e Salute, registrata dalla Corte dei conti in data, con la quale sono state disciplinate le modalità di sviluppo del Progetto “Sport Illumina” e definiti i rispettivi compiti anche con riferimento alle modalità di rendicontazione delle somme stanziare di cui sopra;

VISTO che, in forza della citata Convenzione, Sport e Salute svolgerà le funzioni di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante al fine di garantire tutti i servizi tecnico – amministrativi necessari alla progettazione, all’affidamento ed alla realizzazione degli interventi, ivi inclusi i pagamenti agli operatori economici individuati nel rispetto della normativa di legge, nonché le attività di coordinamento sul territorio allo scopo di garantire un adeguato e uniforme livello di attuazione degli interventi; Sport e Salute, inoltre, gestirà le aree sulle quali verranno realizzati i playground, per un periodo di n. 6 anni dalla data di inaugurazione degli stessi, riservandosi la facoltà di coinvolgere gli Organismi Sportivi individuati nel rispetto delle norme di legge;

VISTO che in data Sport e Salute ha pubblicato l’”Avviso pubblico per la realizzazione di playground in aree pubbliche di libero accesso” (di seguito “Avviso”) al fine di individuare le aree di intervento ritenute più idonee per la realizzazione del Progetto “Sport Illumina”;

VISTO che all’esito dell’Avviso sono state individuate le aree per la realizzazione del Progetto “Sport Illumina” ed in particolare, per il Comune di....., è stata individuata l’area.....per la realizzazione dell’intervento di un playground di tipo (small/medium/large).....(di seguito l’”Intervento”);

CONSIDERATA la volontà delle Parti di cooperare per la realizzazione del Progetto “Sport Illumina” e la necessità di regolamentare tra le Parti i reciproci rapporti in relazione alla realizzazione dell’Intervento e alla gestione del Playground realizzato;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7, co. 4, del D.lgs. 36/2023, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò visto e considerato, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse e Allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, unitamente ai seguenti allegati:

allegato “A”: copia della scheda riepilogativa della candidatura relativamente all’area individuata per la realizzazione dell’Intervento;

allegato “B”: Regime IVA applicabile alle prestazioni eseguite da Sport e Salute per la realizzazione dell’Intervento.

Articolo 2 – Oggetto

1. Con la sottoscrizione del presente atto (di seguito “Accordo”), in ossequio al principio di leale collaborazione e per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse, le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a cooperare e collaborare, nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali e ciascuna per le attività di propria competenza, per la realizzazione dell’Intervento e per la successiva gestione del Playground realizzato (di seguito anche “Impianto”), con l’obiettivo di assicurarne la valorizzazione e la gestione sociale e sportiva.

2. Ogni eventuale modifica del presente Accordo dovrà essere formalizzata mediante atto sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le Parti.



Articolo 3 – Importo dell'Intervento

1. Il contributo massimo (di seguito anche solo il “Contributo”) per la realizzazione dell’Intervento nell’area di proprietà del Comune ammonta ad € (euro/00), nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso.
2. Eventuali economie di gestione, anche derivanti dai ribassi d’asta realizzati in sede di gara, saranno riutilizzate da Sport e Salute sempre nell’ambito del Progetto “Sport Illumina”.

Articolo 4 – Obblighi delle Parti

1. L’Ente Beneficiario accetta sin d’ora che il Contributo sarà utilizzato da Sport e Salute per la realizzazione dell’Intervento, secondo quanto previsto dal presente Accordo, dall’Avviso e nel rispetto delle norme di legge vigenti.
2. L’Ente Beneficiario prende atto ed accetta che Sport e Salute seguirà le diverse fasi di realizzazione dell’Intervento, nella qualità di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante, secondo quanto di propria competenza e che, completato l’Intervento, assumerà la gestione dell’Impianto, secondo quanto previsto nel presente Accordo.
 - Sport e Salute, in particolare, si impegna a:
 - a) svolgere le funzioni di Soggetto Attuatore e Stazione Appaltante sia per quanto attiene la progettazione sia per l’esecuzione delle opere, secondo le modalità del presente Accordo e secondo le norme di legge vigenti;
 - b) affidare i servizi tecnici, i lavori, nonché le relative forniture, necessari alla realizzazione dell’Intervento, secondo gli strumenti previsti dal Codice dei contratti pubblici;
 - c) presentare all’Ente beneficiario il livello di progettazione redatto al fine della necessaria approvazione;
 - d) curare tutte le fasi di realizzazione dell’Intervento, incluso il pagamento degli operatori economici secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità, a certificare la regolare esecuzione dei lavori e/o, ove occorra, al loro collaudo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia;
 - e) riconsegnare al Comune l’area in cui è stato realizzato l’impianto all’esito dell’ultimazione dei lavori/certificato di regolare esecuzione/collaudo, fermo restando quanto previsto al successivo punto;
 - f) riprendere in consegna dal Comune l’area e a gestire l’Impianto assicurando anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, per un periodo di n. 6 anni dalla data di inaugurazione e salvo quanto previsto al successivo art. 7, comma 2.
 - L’Ente Beneficiario si impegna a:
 - a) garantire fin da subito l’accesso all’Impianto al RUP di Sport e Salute, al Direttore Lavori e agli altri soggetti incaricati da Sport e Salute, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, e a tutti coloro che saranno comunque coinvolti nella realizzazione dell’Intervento;
 - b) fornire la massima collaborazione e supporto per l’attuazione dell’Intervento. In particolare, si impegna a fornire supporto e collaborazione, con la massima tempestività, per il rilascio di eventuali autorizzazioni e permessi, fornendo a Sport e Salute, ove richiesto, la documentazione, l’assistenza, i chiarimenti, le integrazioni e gli approfondimenti richiesti al fine di consentire la realizzazione dell’Intervento nelle tempistiche previste nell’Avviso;



- c) adottare tempestivamente tutti gli atti di propria competenza necessari per la realizzazione dell'Intervento, anche funzionali all'ottenimento di eventuali pareri e autorizzazioni rilasciate da soggetti terzi;
 - d) adeguare l'area in tempi coerenti con il programma di realizzazione del Progetto "Sport Illumina" laddove nell'area siano presenti barriere architettoniche;
 - e) richiedere e ottenere il Codice Univoco del Censimento Impiantistica Sportiva, pena la decadenza dal contributo;
 - f) approvare con delibera di giunta, determina dirigenziale o altro atto equivalente il livello progettuale presentato da Sport e Salute entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione dello stesso;
 - g) consegnare a Sport e Salute, nonché al soggetto affidatario dei lavori, le aree necessarie per la realizzazione dell'Intervento mediante apposito verbale di consegna controfirmato dalle Parti interessate, redatto secondo uno schema che sarà fornito dalla Società contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo.
 - h) svolgere, a propria cura e spese, tutte le attività ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio dell'Impianto, a seguito dell'ultimazione dell'Intervento;
 - i) implementare ed aggiornare la banca dati nazionale dell'Impiantistica Sportiva fornendo il relativo Codice Univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva (Sport e Salute), con la necessaria intermediazione della Regione di riferimento, entro il termine di 6 mesi dalla ultimazione dei lavori dell'Intervento stesso;
 - j) riprendere in consegna l'area in cui è stato realizzato l'Impianto all'esito dell'ultimazione dei lavori/certificato di regolare esecuzione/collaudo, fermo restando quanto previsto al successivo punto;
 - k) affidare a Sport e Salute la gestione dell'Impianto per un periodo di 6 anni, garantendo l'uso pubblico e gratuito dell'Impianto stesso alla più vasta platea di persone possibile;
 - l) per tutta la durata dell'Accordo, non cedere a terzi la proprietà delle aree sui cui sorge l'Impianto;
 - m) allo scadere della durata del periodo di gestione dell'Impianto da parte della Società, di cui alla precedente lett. k), a provvedere alla successiva gestione dell'Impianto - direttamente e/o per il tramite di soggetti terzi, individuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, garantendo la libera e gratuita fruizione dell'Impianto da parte della cittadinanza, in continuità e secondo il modello di gestione attuato da Sport e Salute.
 - n) trasmettere, su richiesta di Sport e Salute, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Società le verifiche di cui all'impegno previsto nella precedente lett. m).
- 3) Le Parti prendono atto che, come indicato nell'Avviso, Sport e Salute potrà individuare, nel pieno rispetto della normativa di settore, eventuali partner del Progetto "Sport Illumina", qualora gli stessi concorrano alla realizzazione degli interventi o alla valorizzazione e/o promozione del progetto stesso.

Articolo 5- Ulteriori impegni delle Parti in merito all'utilizzo dell'Impianto

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano a garantire la libera e gratuita fruizione dell'Impianto da parte della cittadinanza.

In particolare, le Parti si impegnano a svolgere le seguenti attività:

A) Il Comune:

- b) sostenere le imposte, tasse e ogni altro onere di competenza comunale eventualmente applicabile (a titolo esemplificativo IMU, TARSU, TARI, ecc.) relativi all'area dove insiste l'Impianto;



- c) promuovere l'attività sociale e sportiva che si svolge presso l'Impianto anche negli istituti scolastici;
- d) garantire la presenza di mezzi di trasporto pubblici necessari al collegamento con l'Impianto agevolando le possibilità di accesso all'Impianto stesso da parte della cittadinanza;
- e) assicurare un presidio di sicurezza dell'Impianto ove necessario, in collaborazione con le attività di vigilanza garantite da Sport e Salute;
- f) non apportare modifiche alle aree sportive realizzate né installare nuove o diverse attrezzature fisse o apporre loghi diversi da quelli concordati, senza la preventiva autorizzazione di Sport e Salute;

B) Sport e Salute:

- a) gestire l'Impianto eventualmente anche coinvolgendo associazioni sportive Organismi Sportivi individuati nel rispetto della normativa vigente, garantendo il libero accesso del pubblico;
- b) garantire i servizi di facility, ordinari e quotidiani, delle attrezzature sportive e dell'Impianto (es. ispezioni, manutenzione e pulizie);
- c) garantire la vigilanza.

Articolo 6 – Sospensione del Contributo e definanziamento

1. L'Ente Beneficiario dà atto e riconosce che, in caso di inadempimento rispetto agli obblighi assunti con il presente Accordo, l'Intervento potrà essere definanziato, anche parzialmente, senza che l'Ente Beneficiario stesso possa pretendere alcunché al riguardo. In tal caso il presente Accordo perderà automaticamente efficacia, ferma restando la responsabilità dell'Ente Beneficiario al risarcimento dell'eventuale maggior danno in favore della Società.
2. L'Intervento potrà essere inoltre definanziato nell'ipotesi in cui vengano riscontrati eventuali impedimenti, anche sopravvenuti, che non consentano la sua realizzazione nei termini convenuti nel presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Avviso.

Articolo 7 – Durata, efficacia e recesso

1. Il presente Accordo sarà efficace dalla data della sua sottoscrizione e fino allo scadere dei tre anni successivi alla cessazione del periodo di n. 6 anni di gestione dell'Impianto da parte di Sport e Salute e, comunque, fino a che non saranno state adempiute tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo.
2. Sport e Salute potrà esercitare la facoltà di recedere *ad nutum* dal presente Accordo, limitatamente al periodo di gestione dell'Impianto da parte della Società, dandone comunicazione all'Ente Beneficiario con preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 8 – Utilizzo loghi e proprietà intellettuale

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del logo di ciascuna Parte per fini commerciali e/o pubblicitari, con la sola eccezione delle iniziative istituzionali e finalizzate alla promozione e comunicazione dell'Accordo che siano comunque state approvate preventivamente per iscritto dalle Parti.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni in materia di anticorruzione

1. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, Sport e Salute si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



2. Sport e Salute nella qualità di Stazione Appaltante si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.

Articolo 10 – Domicilio e comunicazioni

1. Le Parti eleggono domicilio presso la sede indicata nel presente Accordo; qualsiasi variazione dovrà essere comunicata nei modi di cui al successivo comma 2.
2. Tutte le comunicazioni, notifiche e documenti relativi all'Accordo dovranno essere inviati, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi, pena l'invalidità delle comunicazioni, notifiche e documenti stessi:

per L'Ente Beneficiario:

PEC:

per Sport e Salute:

PEC:

Articolo 11 – Tentativo di conciliazione – Foro competente

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via bonaria. A tal fine le Parti si impegnano a comunicare per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione e ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della contestazione ed eventualmente a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.
2. Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente comma non andasse a buon fine, per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 12 – Consenso trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento europeo 679/16 relativo alla "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*", come previsto in ambito nazionale dal D.lgs. n. 196/2003, afferenti al trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui sopra.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 679/16 e della suddetta normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle ridette disposizioni vigenti in materia.

Articolo 13 – Regime Fiscale

1. Il Contributo assegnato da Sport e Salute ai sensi dell'art. 3 è escluso dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 633/1972.



2. Sport e Salute, in virtù del proprio ruolo di Stazione Appaltante, emetterà regolare fattura al Comune destinatario del contributo, soggetta ad IVA (split) in base all'effettivo avanzamento dei lavori. Il regime di detraibilità della suddetta IVA da parte del Comune è dettagliato nell' **allegato "B"**.
3. Il credito vantato da Sport e Salute al momento dell'emissione della fattura di cui al precedente comma si compensa con il credito vantato dall'Ente Beneficiario relativamente al Contributo a questo assegnato e di cui all'art. 3 *pro concurrenti quantitate*, salvo gli eventuali maggiori oneri economici che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento.
4. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico dell'Ente Beneficiario.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. L'Accordo ed i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applicano le disposizioni previste dalle norme di legge vigenti in materia.
3. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Il presente Accordo si compone dei seguenti Allegati:

allegato "A": copia della scheda riepilogativa della candidatura relativamente all'area individuata per la realizzazione dell'Intervento;

allegato "B": Regime IVA applicabile alle prestazioni eseguite da Sport e Salute per la realizzazione dell'Intervento.

Per il Comune di
(dott.)

Per Sport e salute S.p.A.
(dott. Diego Nepi Molineris)

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente